

Allegato "A"

STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

Articolo 2 - Sede

Articolo 3 - Durata

Articolo 4 - Norme applicabili

TITOLO II: SCOPO - OGGETTO - PREVALENZA DELLA MUTUALITA' - AFFILIAZIONI

Articolo 5 - Scopo mutualistico

Articolo 6 - Oggetto e attività sociali

Articolo 7 - Prevalenza della mutualità

Articolo 8 - Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi

TITOLO III: SOCI - AFFILIATI E TESSERATI

Articolo 9 - Numero e requisiti dei soci

Articolo 10 - Procedura di ammissione

Articolo 11 - Diritti dei soci

Articolo 12 - Obblighi dei soci

Articolo 13 - Caratteristiche e vincoli alla trasferibilità delle quote sociali

Articolo 14 - Cause di scioglimento del rapporto sociale

Articolo 15 - Recesso

Articolo 16 - Decadenza

Articolo 17 - Esclusione

Articolo 18 - Morte del socio

Articolo 19 - Liquidazione della quota

Articolo 20 - Tesserati

Articolo 21 - Norme per l'ammissione dei tesserati

Articolo 22 - Atleti dilettanti agonisti

Articolo 23 - Quote e contributi associativi

TITOLO IV: PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 24 - Patrimonio

Articolo 25 - Esercizio sociale - Bilancio -

Articolo 26 - Utili

TITOLO V: ORGANI SOCIALI ED ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 27 - Organi sociali

Articolo 28 - Decisioni dei soci

Articolo 29 - Assemblee Generali dei Soci

Articolo 30 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

Articolo 31 - Audio/Video Assemblee

Articolo 32 - Quorum costitutivi e deliberativi

Articolo 33 - Modalità di esercizio del diritto di voto

Articolo 34 - Consiglio di Amministrazione

Articolo 35 - Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Articolo 36 - Poteri e funzioni del Consiglio di Amministrazione

Articolo 37 - Compensi agli Amministratori

Articolo 38 - Presidente e Vice Presidente

Articolo 39 - Segretario

Articolo 40 - Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

Articolo 41 - Collegio dei Probiviri

TITOLO VI: SCIoglimento

Articolo 42 - Scioglimento e liquidazione

Articolo 43 - Devoluzione del patrimonio finale

TITOLO VII: REGOLAMENTI - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 44 - Regolamenti interni

Articolo 45 - Clausola compromissoria interna - Collegio Arbitrale

Articolo 46 - Vincolo di Giustizia - Clausola Compromissoria Federale

Articolo 47 - Disposizioni generali

* * *

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita una Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata con la denominazione "OFFICINA IN MOVIMENTO SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA a r.l." (in breve Soc. Coop. S.D.).

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle associazioni od enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero delle Attività Produttive ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.

Articolo 2 - Sede

La Cooperativa ha la sede legale sede nel comune di PESARO, all'indirizzo risultante nel Registro delle Imprese, e la sede sportiva in Italia, nella città di PESARO;

L'Organo Amministrativo potrà trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato nonché istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in tutto il territorio nazionale.

Le decisioni in ordine al trasferimento della sede legale e sportiva in comune diverso competono ai soci.

Articolo 3 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci anche prima della suddetta scadenza.

Articolo 4 - Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali sulle cooperative e le disposizioni di cui all'art. 90, L. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata di cui al Capo VII del Libro

V del c.c. in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, e subordinatamente al rispetto dei limiti quantitativi previsti dall'art. 2519 c.c..

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO - PREVALENZA DELLA MUTUALITA' - AFFILIAZIONI

Articolo 5 - Scopo mutualistico

1. La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di lucro e di speculazione privata, di cui agli articoli 2512 e segg.ti del c.c.;

2. La cooperativa è caratterizzata dai principi di democrazia interna e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci, del voto singolo di cui all'art. 2538 c.c. e della libera elettività delle cariche sociali.

3. Lo scopo che la Cooperativa intende perseguire è quello di promuovere l'elevamento morale e materiale dei propri soci e la piena solidarietà tra gli stessi, svolgendo e favorendo la pratica, la diffusione e la promozione dell'attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, quale fattore di formazione e di benessere psico-fisico, morale e sociale del cittadino, al servizio del Paese e dello Sport Nazionale, nonché delle attività ricreative, culturali e turistiche collegate all'attività principale sportiva dilettantistica, finalizzate alla formazione della persona, al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita attraverso un migliore utilizzo del tempo libero, ed alla migliore formazione di una coscienza civica, morale e sportiva.

4. In ragione del tipo di scambio mutualistico la società cooperativa ha come scopo principale lo svolgimento dell'attività prevalentemente in favore dei soci, pur potendo, al fine di agevolare il raggiungimento dello scopo sociale, operare anche con terzi, con l'obiettivo di fornire ai propri soci i servizi sportivi e ricreativi di cui all'oggetto sociale a condizioni più favorevoli e/o con standard qualitativi più elevati, di quelle reperibili sul mercato.

Articolo 6 - Oggetto e attività sociali

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha il seguente oggetto:

a. la pratica e la diffusione degli sport del Fitness, Body Building, Kick Boxing, Arti Marziali, Danza Sportiva e Danza in Genere, Ginnastica anche riabilitativa posturale e attività connesse ed attività motoria in genere, anche attraverso la costituzione di squadre agonistiche di atleti, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive o degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui la cooperativa si affilierà, a gare e manifestazioni sportive, e con particolare attenzione al settore giovanile ed all'avviamento dei ragazzi

all'attività sportiva;

b. la pratica e la diffusione di qualsiasi altra disciplina sportiva dilettantistica, sia a carattere agonistico che amatoriale e ricreativo, nei limiti concessi dalla disponibilità di impianti ed attrezzature sportive, e comunque subordinatamente all'attività sportiva principale rappresentata dalle attività di cui alla lettera precedente; l'organizzazione di attività motorie, culturali e ricreative, legate allo sport ed aperte a tutti, finalizzate alla promozione dell'attività sportiva alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita;

c. l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle discipline sportive di cui alla precedenti lettere a) e b);

d. l'organizzazione di gare e manifestazioni sportive, la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport.

Per il perseguimento degli scopi di cui ai commi precedenti la Società potrà:

a. organizzare scuole, camps, stages, corsi di avviamento allo sport, centri estivi e corsi di attività motorie per il perfezionamento delle attività sportive;

b. costituire, gestire e condurre, a qualsiasi titolo, impianti, palestre e strutture sportive, nonché le attrezzature sportive e le strutture ricettive e ricreative ad essi afferenti, il cui ingresso sarà prioritariamente riservato ai soci della cooperativa ed ai tesserati della federazione sportiva e/o ente di promozione sportiva cui la stessa si affilierà;

c. svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, allestire e gestire, all'interno della propria sede e/o degli impianti sportivi gestiti, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande, servizi estetici e di wellness e ogni altra attività culturale, ricreativa e ricettiva necessaria o utile al perseguimento degli scopi sociali, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali, eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci ed ai tesserati;

la Cooperativa potrà svolgere, in via subordinata all'attività istituzionale e con finalità non lucrative né speculative ma esclusivamente di autofinanziamento, attività di natura commerciale, e qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. Pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

a. costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti

sportivi e ricreativi, nonché acquistare immobili o aree da destinare ad attività sportive e ricreative;

b. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale;

c. aderire a organizzazioni, enti e associazioni di rappresentanza, assumere e concedere in locazione ed in affitto d'azienda attività commerciali e di somministrazione alimenti e bevande;

d. stipulare accordi, contratti o convenzioni con le Amministrazioni sia centrali che periferiche e partecipare a bandi e gare d'appalto per l'espletamento di incarichi rientranti negli scopi associativi.

e. concedere fidejussioni, avalli cambiari ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito in favore di altri organismi cooperativi e consortili cui la cooperativa aderisce, nonché ad enti o società nel quadro della solidarietà e dello sviluppo dei movimenti cooperativo e sportivo dilettantistico;

f. creare nei limiti del possibile un fondo mutualistico per portare aiuto ai propri associati in caso di malattia, infortunio o altri motivi di bisogno.

Per la realizzazioni degli scopi di cui al presente articolo la Cooperativa potrà accedere e servirsi di tutti i contributi, finanziamenti agevolati, aiuti e provvidenze di qualsiasi specie e natura previsti e disposti da qualsiasi ente, nazionale o sovranazionale, nonché compiere tutti gli atti e contratti rivolti all'approvvigionamento dei mezzi finanziari necessari. La Cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale ed effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia bancaria e creditizia, dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

Art. 7 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

a. è fatto divieto di distribuire fra i soci, anche in forma indiretta, i proventi delle attività sociali, così come dividendi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b. non sono previsti strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori;

c. in caso di scioglimento della Cooperativa, il patrimonio residuo, deve essere devoluto ai fini sportivi sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 23/12/1996 n. 662, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 8 - Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi

1. La Cooperativa richiederà l'affiliazione alle Federazione Sportive Nazionali competenti in relazione alle attività sportive agonistiche praticate ovvero ad un Ente di Promozione Sportiva del quale condivide le finalità in relazione alle attività sportive non agonistiche o amatoriali ed il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia sportiva dilettantistica;

2. la cooperativa accetta esplicitamente ed incondizionatamente, per sé e per i suoi soci, tesserati ed atleti aggregati, di conformarsi alle norme, direttive, regolamenti e deliberazioni del C.O.N.I., del C.I.O. e delle Federazioni Nazionali ed Internazionali o degli Enti di Promozione Sportiva cui risulterà affiliata e s'impegna a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad accettare eventuali provvedimenti regolamentari e disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva;

3. costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti degli organismi sportivi cui la cooperativa si affilierà nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle associazione affiliate;

4. la Cooperativa si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

TITOLO III

SOCI - AFFILIATI E TESSERATI

Articolo 9 - Numero e requisiti dei soci

1. Il numero dei soci cooperatori è variabile, ma non potrà essere inferiore al limite minimo stabilito dalla legge. L'ammissione del socio è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione all'attività della cooperativa;

2. possono assumere la qualifica di socio della cooperativa tutte le persone fisiche che ne facciano domanda e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere compiuto il diciottesimo anno di età;
- b) essere di buona condotta civile, morale e sportiva;
- c) trovarsi nella condizione di poter concorrere alla realizzazione degli scopi sociali;

3. ogni socio dovrà sottoscrivere almeno una quota sociale;

4. non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio

imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

5. qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono assumere la qualifica di socio anche società o enti, con o senza personalità giuridica, aventi finalità analoghe od affini a quelle della cooperativa e che non siano soggetti alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi siano in contrasto con quelli della cooperativa;

6. l'adesione alla cooperativa è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo; viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo alla qualifica di socio ed al rapporto associativo, fermo restando, in ogni momento, il diritto di recesso;

Articolo 10 - Procedura di ammissione

1. Le domande di ammissione a socio devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione, con le modalità dallo stesso prescritte, il quale delibererà in merito a maggioranza di voti. Il giudizio del Consiglio è inappellabile;

2. ogni socio deve sottoscrivere almeno una quota sociale, da versare nei modi e nei termini stabiliti da specifica delibera del Consiglio di Amministrazione;

3. La domanda di ammissione dovrà contenere:

a. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale;

b. l'ammontare delle quote sociali che intende sottoscrivere, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

c. la dichiarazione di possedere tutti requisiti richiesti per l'ammissione a socio della cooperativa, di condividere gli scopi e le finalità della stessa, di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, con particolare riferimento agli articoli che disciplinano i diritti ed i doveri dei soci e le cause di scioglimento del rapporto sociale, ed i regolamenti interni e di impegnarsi ad attenersi alle clausole in essi previste ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui al presente statuto;

4. la validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione a seguito delle dichiarazioni di cui al comma precedente, potrà tuttavia essere sospesa o rifiutata da parte dell'organo amministrativo il quale, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo. La delibera

di ammissione è annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci;

5. in caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

6. l'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 11 - Diritti dei soci

1. La titolarità della quota sociale da diritto all'accesso alla sede ed al godimento degli impianti, sportivi e ricreativi, secondo le modalità stabilite con specifico regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci, a condizione che il socio sia in regola con i pagamenti dovuti o la sua frequenza non sia limitata da provvedimenti disciplinari emanati dagli organi sociali o federali competenti;

2. i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 12 - Obblighi dei soci

1. I soci cooperatori sono obbligati:

a. a versare la quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dalla delibera di ammissione;

b. a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

c. a versare la quota associativa annuale, fissata dal Consiglio di Amministrazione e dovuta da ogni socio, a prescindere dal numero delle quote sociali sottoscritte, a titolo di contributo al mantenimento in efficienza dell'impianto sportivo e per sopperire alle necessità di gestione ordinaria;

d. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e. ad osservare i regolamenti, le deliberazioni e le prescrizioni delle Federazioni Sportive Nazionali e/o Enti di Promozione Sportiva cui la cooperativa delibererà di affiliarsi.

Articolo 13 - Caratteristiche e vincoli alla trasferibilità delle quote sociali

1. Le quote sociali sono nominative, sono intrasmissibili per atto tra vivi e non sono rivalutabili;

2. la quota sociale sottoscritta ed il relativo eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati contestualmente alla sottoscrizione. La suddetta disposizione si applica anche agli

aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società;

3. le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno, intendendosi vincolate a favore della società per tutti gli obblighi che il socio può contrarre con la stessa.

Articolo 14 - Cause di scioglimento del rapporto sociale

1. Il rapporto sociale, limitatamente al socio, si scioglie nei seguenti casi:

- a) per recesso;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per decesso

Articolo 15 - Recesso

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è sempre ammesso pur con le cautele di cui ai successivi commi al fine di garantire il funzionamento e la permanenza dell'iniziativa sociale. Il recesso non può essere parziale;

2. non può recedere il socio che non sia perfettamente in regola con gli impegni finanziari a qualsiasi titolo assunti con la società cooperativa od a questa dovuti in dipendenza di delibere assembleari regolarmente assunte. In particolare, il socio receduto dovrà comunque provvedere al pagamento della quota associativa annuale nell'entità fissata dal Consiglio di Amministrazione fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato il suo recesso dalla società;

3. il Consiglio di Amministrazione può eccezionalmente e con obbligo di motivazione derogare al disposto di cui al comma precedente in occasione di particolari motivi;

4. le modalità del recesso, per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo, sono disciplinate dall'art. 2532 c.c.;

5. il socio che intende recedere deve chiedere autorizzazione scritta mediante lettera raccomandata A/R. spedita, anche tramite P.E.C., o consegnata a mani al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, ricevuto il preavviso di cui sopra constatata, entro sessanta giorni, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. in caso di accoglimento della domanda di recesso, il Consiglio di Amministrazione provvede a cancellare il socio receduto dal libro soci;

6. Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico dalla comunicazione di cui al comma precedente. Da quel momento il socio non potrà più esplicare alcuna attività nell'ambito del Circolo perdendo la qualità di socio;

7. si applicano le disposizioni di cui all'art. 2536 c.c.

Articolo 16 - Decadenza

1. la decadenza del socio può essere pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge,

quando:

- a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione a socio;
 - b) venga a trovarsi nella condizione di non poter più cooperare alla realizzazione degli scopi sociali per motivi non dipendenti dalla sua volontà;
 - c) si renda moroso, senza giustificato motivo, nel versamento delle quote sociali e/o delle quote associative annuali oltre il termine di tre mesi dalla data fissata dal Consiglio Direttivo per il versamento delle stesse, ovvero nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;
2. è facoltà del Consiglio di Amministrazione di riammettere i soci decaduti a norma della lettera c) del comma precedente, previo versamento, seppur tardivo, della quota associativa annuale, esentandoli dal pagamento della quota di ammissione;

Articolo 17 - Esclusione

1. L'esclusione del socio può essere pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando:

- a) compia atti, anche nella vita privata, tali da rendersi indegno di appartenere alla cooperativa, ovvero in qualunque modo danneggi o cechi di danneggiare moralmente o materialmente la società o crei dissidi o disordini fra i soci o comunque cerchi in qualunque modo di perturbare l'andamento della cooperativa;
- b) venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dal presente statuto;
- c) svolga o tenti di svolgere in proprio, o per interposta persona fisica o giuridica, attività in contrasto o in concorrenza con quelle svolte dalla cooperativa;
- d) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale, ovvero che violi uno o più divieti di cui al presente statuto;

2. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata all'interessato a mezzo di lettera raccomandata. Il socio escluso può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

3. si applicano le disposizioni di cui all'art. 2536 c.c.

Articolo 18 - Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata.

Articolo 19 - Liquidazione della quota

Il socio receduto, decaduto o escluso, non avrà diritto ad alcun rimborso né in relazione alle quote di capitale sociale versate né in relazione ad eventuali riserve patrimoniali. Il valore

nominale delle somme versate sarà devoluto a riserva straordinaria.

Articolo 20 - Tesserati

1. Si intendono per Tesserati - o Affiliati - i soggetti, non soci, ammessi a frequentare le strutture e gli impianti sportivi della cooperativa, al fine di praticare e per partecipare alle attività sportive dilettantistiche e ricreative di cui all'oggetto sociale;

2. i tesserati dovranno essere in possesso di idoneo tesseramento presso una delle Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportive cui la associazione è affiliata. L'uso delle strutture sportive della associazione è infatti riservato agli associati e ai tesserati, questi ultimi anche se tesserati da parte di associazione, circoli o associazioni sportive dilettantistiche affiliati alle medesime organizzazioni nazionali cui è iscritta l'associazione;

4. tutti i tesserati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri determinati dalle norme e dei regolamenti delle autorità sportive e, per quanto riguarda la partecipazione alla vita della associazione e l'utilizzo delle strutture sportive della stessa, all'apposito regolamento che dovrà essere emanato con deliberazione dell'Assemblea dei soci;

5. l'Organo Amministrativo curerà la tenuta del libro degli tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli Organismi Sportivi cui la associazione è affiliata.

Articolo 21 - Norme per l'ammissione dei tesserati

1. Condizione indispensabile per essere affiliato alla cooperativa è un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Per ottenere l'ammissione ogni aspirante affiliato dovrà presentare apposita domanda alla cooperativa, che potrà essere sostituita dalla richiesta di tesseramento alla Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva alle quali l'associazione è affiliata;

2. l'aspirante tesserato, firmando la domanda di ammissione, dichiarerà di possedere tutti requisiti richiesti per l'ammissione a tale qualifica, di conoscere e di accettare il presente Statuto e di condividere le finalità della cooperativa e si impegnerà a rispettare i precetti, le condizioni e le indicazioni previste dal presente Statuto e da eventuali regolamenti interni nonché le delibere degli organi associativi;

3. per gli aspiranti tesserati minori di età la domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi ne esercita la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della cooperativa e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minore.

Articolo 22 - Atleti dilettanti agonisti

1. La cooperativa richiederà il tesseramento per gli atleti dilettanti, sia agonisti che non agonisti/amatori (d'ora in

avanti: atleti) presso la Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva cui delibererà di affiliarsi e del quale riconosce la giurisdizione sportiva a disciplinare, impegnandosi altresì a pagare le quote di tesseramento federali;

2. La cooperativa potrà ammettere atleti non soci né tesserati per conto della stessa, ma tesserati per conto di altra associazione o società sportiva dilettantistica affiliata alla medesima Federazione Sportiva nazionale o Ente di Promozione Sportiva cui è affiliata la cooperativa a frequentare, in tutto o in parte, gli impianti sportivi della società, o nella disponibilità della stessa, nel rispetto delle norme comportamentali stabilite dai regolamenti interni;

3. Il tesseramento degli atleti varrà per un periodo non superiore ad un anno solare (per la prima richiesta per un periodo non superiore alla restante parte dell'anno solare in cui tale richiesta sarà stata accettata) ovvero per il diverso periodo previsto dai regolamenti federali, e potrà essere successivamente rinnovata, di anno in anno;

4. per quanto concerne gli atleti minorenni, i genitori o chi ne fa legalmente le veci, rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti della cooperativa e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dello stesso;

Articolo 23 - Quote e contributi associativi

1. i tesserati sono tenuti a corrispondere una quota di iscrizione annuale ed un contributo di partecipazione all'attività sportiva esercitata nella misura che sarà determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione;

2. il tesserato non in regola con il pagamento delle rispettive quote annuali o del contributo di partecipazione all'attività sportiva non potranno esercitare i diritti spettatigli come tali né utilizzare le strutture dell'associazione;

3. il Consiglio di Amministrazione può determinare di richiedere un contributo per il concorso alle spese sostenute in relazione alla loro attività anche agli atleti agonisti, fissandone la misura.

TITOLO IV

PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 24 - Patrimonio

1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale pari al valore minimo stabilito dall'art 2525 c.c.;

b. dall'eventuale sovrapprezzo;

c. dalla riserva legale e dalla riserva straordinaria;

d. dal fondo di mutua assistenza, il cui funzionamento è disciplinato dal relativo regolamento, ed al quale verranno devolute tutte le somme ed i beni che pervenissero alla cooperativa a titolo di liberalità da parte dei soci ed estranei.;

e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

2. Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 25 - Esercizio sociale - Bilancio -

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 settembre e termina il 31 di agosto dell'anno successivo, periodo corrispondente alla stagione sportiva. Il primo esercizio decorre dalla data di costituzione della cooperativa e termina il 31/08/2013;

2. alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione dell'inventario e del progetto di bilancio, da compilarsi entro i termini ed in conformità ai principi di legge;

3. il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione;

4. nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, se nominato, documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'Articolo 2513 C.C.;

5. il Consiglio di Amministrazione deve indicare nella relazione di cui all'Articolo 2428 C.C., o in mancanza nella nota integrativa ex Articolo 2427 C.C., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

6. il bilancio sarà depositato dagli amministratori presso il Registro delle Imprese a norma di legge. I soci hanno diritto a visionare il bilancio dopo l'approvazione dell'assemblea facendone espressa richiesta all'Organo Amministrativo con un preavviso di almeno cinque giorni.

Articolo 26 - Utili

1. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a. non meno del 30% al fondo di riserva legale;

b. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'Articolo 11 L. n. 59/92 e successive modificazioni, in misura minima del 3%, ovvero nella misura maggiore stabilita dalla legge;

c. l'eventuale rimanenza può essere destinata alla riserva straordinaria o ad altre riserve facoltative o riserve

indivisibili eventualmente istituite od impiegate a fini mutualistici in conformità degli scopi sociali.

d. In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad eccezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

2. Non è prevista la ripartizione di ristorni.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI ED ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 27 - Organi sociali

1. Le funzioni sociali sono esercitate dai seguenti organi:

- a) l'Assemblea Generale dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Collegio Sindacale o il Revisore Unico, ove nominati dall'assemblea dei soci o obbligatori ai sensi di legge;
- f) il Collegio dei Probiviri, ove nominato dall'assemblea dei soci.

2. I compensi spettanti all'Organo Amministrativo, comunque non superiori ai limiti del compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 e dal D.L. 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni, così come richiamati dall'art. 10, comma 6, lett. c) del D.Lgs n. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Articolo 28 - Decisioni dei soci

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione;

2. sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b. le decisioni sulla struttura, la nomina, la durata e la remunerazione dell'Organo Amministrativo, nonché sulla responsabilità degli amministratori e l'eventuale revoca;
- c. la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore, nonché la facoltà di scelta del soggetto al quale attribuire la revisione contabile, e la determinazione del relativo compenso;
- d. l'approvazione dei regolamenti interni e, con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria, del regolamento il rapporto mutualistico;
- e. le deliberazioni, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda ammissione di quest'ultimo da parte dell'organo amministrativo;
- f. le deliberazioni, con le maggioranze previste per l'Assemblea

straordinaria, sull'introduzione e la soppressione delle clausole di cui all'Articolo 2514 C.C.;

g. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

h. le modificazioni dello statuto e la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

i. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

j. l'amministrazione straordinaria della cooperativa nel caso di nomina di un Amministratore Unico;

k. i soci deliberano inoltre su ogni altra materia riservata alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta al loro esame dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto;

Articolo 29 - Assemblee Generali dei Soci

1. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte di norma mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.;

2. L'assemblea generale dei soci è l'Organo Sovrano della cooperativa ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno 90 giorni nel libro soci che siano in posizione regolare nei confronti della cooperativa, con particolare riferimento al pagamento delle quote sociali e dei contributi associativi;

3. l'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti;

4. le Assemblee sono ordinarie e straordinarie, in relazione agli argomenti da trattare; esse possono essere tenute sia in prima che in seconda convocazione. In tal caso, la seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno della prima;

5. L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni del presente statuto, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto alla competenza dell'organo amministrativo: la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 - bis c.c.; l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative. L'Assemblea straordinaria delibera inoltre sull'eventuale emissione degli strumenti finanziari;

6. l'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, per il rinnovo delle cariche sociali, alla scadenza delle stesse, e per tutti gli altri argomenti che fossero portati all'ordine del giorno. L'Assemblea può inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo

ritenga opportuno o ne venga fatta motivata domanda dal Collegio Sindacale, ove nominato, o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Articolo 30 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, nell'ambito del territorio del comune in cui ha sede la società idoneo a garantire la massima affluenza possibile dei soci aventi diritto al voto;

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dal Vice Presidente a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare da esporre presso la bacheca nella sede sociale e da spedirsi o consegnarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo, alternativamente, di lettera raccomandata, comunicazione fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. In alternativa alle modalità sopra menzionate, e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea può essere convocata anche mediante avviso da pubblicarsi sul principale quotidiano locale in relazione alla sede di attività della stessa;

3. in mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti;

4. L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi dal socio più anziano o da altra persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. La nomina del segretario, che può essere anche un non socio, è fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente. Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio. L'Assemblea provvede, su proposta del presidente, all'eventuale nomina di due o più scrutatori, obbligatoria qualora trattasi di assemblea elettiva;

5. spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni;

6. di ogni adunanza sarà redatto un verbale che, previa approvazione dell'assemblea, sarà sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori, se nominati. Il verbale, che sarà riportato senza indugio sul relativo libro, dovrà essere affisso all'albo della cooperativa presso la sede sociale

per i 15 giorni che seguono l'assemblea, e, decorso tale termine, sarà comunque consultabile dai soci che ne facciano richiesta all'organo amministrativo con preavviso di almeno tre giorni. L'eventuale richiesta di copie sarà soddisfatta a spese del richiedente.

Articolo 31 - Audio/Video Assemblee

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati in audio o video conferenza, a condizione che:

- a) siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;
- b) il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo, ove si intenderà svolta la riunione;
- c) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del suo ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- d) il soggetto verbalizzante sia in condizione di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- e) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno;
- f) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 32 - Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Essa delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati;

2. L'Assemblea straordinaria, convocata per deliberare in ordine alle decisioni concernenti le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di una maggioranza di almeno il 60% (sessantapercento) dei soci presenti o rappresentati;

Articolo 33 - Modalità di esercizio del diritto di voto

1. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle quote possedute o il valore della quota sottoscritta;

2. il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, ovvero da un membro del suo nucleo familiare, mediante

delega scritta; ciascun delegato non può rappresentare più di due soci deleganti. La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo né ai dipendenti della cooperativa, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante eventuali patti in contrario;

3. per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano, ma dovranno effettuarsi a scheda segreta quando ne sia fatta richiesta dall'assemblea a maggioranza su istanza anche di un solo socio;

4. in deroga a quanto stabilito nel comma precedente, le elezioni delle cariche sociali potranno essere effettuate anche per acclamazione;

5. il voto può essere espresso anche per corrispondenza, fax, posta elettronica o altro mezzo di telecomunicazione, purché pervenga presso la sede sociale entro la data fissata per l'assemblea; in tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. In tal caso, qualora fossero poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computeranno ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Articolo 34 - Consiglio di Amministrazione

1. La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di componenti, con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette) membri, scelti unicamente tra i soci, su decisione dell'assemblea dei soci in sede di nomina;

2. l'assemblea che nomina il consiglio determina preventivamente il numero dei suoi componenti. Gli amministratori non sono tenuti a prestare cauzione;

3. gli amministratori durano in carica tre anni, ovvero per il diverso tempo stabilito dall'assemblea dei soci in occasione della loro nomina, sono rieleggibili e scadono in occasione dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

4. se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvederanno a sostituirli con le modalità previste dall'art. 2386 c.c.

5. I componenti dell'organo amministrativo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva. Non possono inoltre ricoprire cariche sociali coloro che siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. a radiazione ovvero a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno.

Articolo 35 - Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente o da due consiglieri con firma congiunta, ogniqualvolta sia ritenuto opportuno o ne venga fatta motivata domanda dal Collegio Sindacale, ove nominato;
2. la convocazione è fatta con i mezzi che il soggetto convocante ritiene opportuni, comunque idonei a garantire l'effettività della convocazione, in modo che gli interessati siano avvertiti almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la riunione;
3. le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti;
4. le votazioni sono normalmente palesi. Sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere, oppure si tratti di affari nei quali siano interessati Sindaci, Amministratori oppure loro parenti od affini fino al terzo grado;
5. in caso di parità dei voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. In caso di votazioni segrete, in caso di parità la votazione deve essere ripetuta in forma palese;
6. delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 36- Poteri e funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione, sia ordinaria che straordinaria della cooperativa. In particolare, il Consiglio:
 - a) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci;
 - b) delibera circa la stipulazione degli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, compresa la compravendita di beni mobili ed immobili, la contrattazione dei mutui, dei prestiti cambiari e finanziamenti in c/c con Istituti di credito ed ogni altra operazione di carattere finanziario;
 - c) compila i rendiconti di ogni esercizio sociale;
 - d) delibera le adesioni della cooperativa agli Enti di rappresentanza di cui all'art. 1 e le affiliazioni sportive di cui all'art. 6 del presente statuto;
 - e) compila i regolamenti previsti dall'art. 44 del presente Statuto che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
 - f) assume e licenzia il personale dipendente della cooperativa fissandone le mansioni e le retribuzioni;
 - g) affida gli incarichi di consulenza e di collaborazione, anche sportiva dilettantistica, necessari per lo svolgimento delle attività della cooperativa, determinandone i compensi ed i rimborsi spesa;
 - h) organizza l'attività della cooperativa e le modalità di svolgimento delle attività sportive dei soci e dei tesserati;
 - i) delibera in ordine alla frequenza al circolo di non soci, disponendo convenzioni ed altre modalità di accesso senza

limitazione dei diritti dei soci e senza attribuzione di prerogative sociali;

j) delibera circa l'esecuzione di tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino tra gli scopi sociali, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge o del presente Statuto siano riservati ad altro Organo Sociale;

k) adotta, in assenza del Collegio dei Probiviri, i provvedimenti disciplinari, che dovranno essere confermati dall'assemblea dei soci

2. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, tutti gli atti che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la straordinaria amministrazione.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci nonché i poteri relativi alle seguenti fattispecie, da considerarsi in ogni caso atti di straordinaria amministrazione per i quali necessita la delibera del Consiglio di Amministrazione:

i. l'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, la vendita, permuta di immobili e diritti reali immobiliari;

ii. gli atti di compravendita e di affitto di aziende di ogni tipo;

iii. la stipula di contratti di locazione immobiliare;

iv. l'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, e la vendita di beni mobili registrati

v. la costituzione di società, di consorzi e di enti collettivi e l'assunzione di partecipazioni sociali ed interessenze di qualsiasi specie;

vi. la concessione di fidejussioni e di garanzie a favore di terzi da parte della società;

vii. la concessione di ipoteche sui beni di proprietà della società e la costituzione in pegno dei beni della società;

viii. l'assunzione di affidamenti bancari, di mutui e di finanziamenti di qualsiasi genere;

ix. il rilascio di cambiali e l'accettazione di cambiali-tratte;

x. il promuovimento di azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari ed esecutive in qualsiasi sede anche arbitrale ed in ogni grado e la relativa nomina e revoca di avvocati e procuratori legali;

xi. le transazioni, le rinunce alle liti ed i compromessi in arbitri anche amichevoli;

3. Il Consiglio di Amministrazione relaziona, in occasione

dell'approvazione del bilancio di esercizio, in ordine al requisito della mutualità ed ai criteri per l'ammissione dei soci di cui ai commi 4 e 5 del precedente art. 25 (Bilancio).

Articolo 37- Compensi agli Amministratori

1- I compensi spettanti all'Organo Amministrativo, comunque non superiori ai limiti del compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 e dal D.L. 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni, così come richiamati dall'art. 10, comma 6, lett. c) del D. Lgs n. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stabiliti dall'Assemblea dei soci;

2- Agli Amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del loro ufficio, compresi eventuali rimborsi chilometrici in caso di utilizzo della propria autovettura in occasione di trasferte effettuate per conto della cooperativa, nei limiti dei rimborsi disciplinati dalle tariffe ACI;

3- Il Consiglio Direttivo potrà inoltre stabilire, ove ne ricorrano i presupposti, l'erogazione di indennità, rimborsi forfettari e compensi ex art. 37 L. 342/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'espletamento di particolari attività sportive dilettantistiche e/o per collaborazioni di natura amministrativo/gestionale, relative ad attività distinte dalla carica elettiva ed entro i limiti del compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 e dal D.L. 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni, così come richiamati dall'art. 10, comma 6, lett. c) del D.Lgs n. 460/1997.

Articolo 38 - Presidente e Vice Presidente

1. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente;

2. il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Legale rappresentante della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha il potere della firma sociale;

3. il Presidente è autorizzato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non richiedano, ai sensi del precedente art. 36, la delibera del Consiglio di Amministrazione quale organo collegiale. In particolare, egli ha facoltà di operare sui c/c bancari nei limiti degli affidamenti concessi, di riscuotere crediti e pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, e di effettuare il pagamento dei debiti e degli oneri della cooperativa;

4. il Presidente convoca e presiede le Assemblee generali dei soci nonché quelle del Consiglio di Amministrazione. Con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei propri poteri al Vice Presidente o ad altro consigliere nonché conferire procure speciali per singoli atti,

anche ad estranei, con l'osservanza delle norme di legge al riguardo;

5. in caso di assenza o impedimento del Presidente può operare, con i medesimi poteri, il Vice Presidente e, in mancanza anche di quest'ultimo, il consigliere più anziano.

Articolo 39 - Segretario

Il segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei propri membri, è il depositario di tutti i registri contabili ed amministrativi, e redige i verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.

Articolo 40 - Collegio sindacale e revisione legale dei conti

1. L'assemblea dei soci può nominare un organo di revisione legale dei conti rappresentato da un collegio sindacale o da un revisore contabile;

2. la nomina del revisore contabile è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile. Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea dei soci. L'assemblea nomina altresì il presidente del collegio stesso;

3. il revisore o i componenti del collegio sindacale durano in carica tre esercizi, ai sensi degli artt. 2400 e 2477c.c., scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleleggibili;

4. il Collegio Sindacale, ovvero il revisore unico, se nominati, hanno i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis codice civile e inoltre esercitano il controllo contabile; in relazione a ciò, i componenti dovranno essere scelti tra i revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia. I sindaci o il revisore, inoltre, relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica;

3. l'emolumento dei sindaci o del revisore è determinato dall'assemblea dei soci, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli art. da 2404 a 2408 c.c.

Articolo 41 - Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri, nominato dai soci qualora ritenuto utile e/o opportuno, è formato da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti, eletti dai soci tra i soci, tesserati, affiliati e sportivi dilettanti che non abbiano mai riportato sanzioni disciplinari, qualora il numero dei soci risulti superiore a venti

ovvero se ritenuto utile o opportuno l'istituzione dell'organo. Essi provvedono a nominare tra loro il Presidente ed il Vice presidente;

2. I probiviri restano in carica per la medesima durata prevista per il Consiglio Direttivo e decadono in occasione dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

3. I probiviri vigilano sull'osservanza del presente statuto e delle norme e regolamenti sportivi da parte dei soci, dei tesserati, affiliati e partecipanti e delle persone investite di cariche associative, nonché sul loro comportamento morale. Essi si attivano autonomamente o su segnalazione e deliberano in ordine alle questioni rimesse al suo giudizio ai sensi del presente statuto dagli associati e dal Consiglio di Amministrazione;

4. In particolare il Collegio dei Probiviri è organismo di secondo grado in ordine ai provvedimenti disciplinari. Le modalità di funzionamento di detto organo di disciplina verranno determinate dal regolamento organico;

5. Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare sulle impugnazioni proposte dai diretti interessati o dai contro-interessati o dalla società contro i provvedimenti disciplinari emessi dall'Organo Amministrativo. La proposizione dell'impugnazione al Collegio dei Probiviri ha l'effetto di sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato;

6. il Collegio opera senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio e adotta i provvedimenti disciplinari, con deliberazione motivata. Le deliberazioni sono prese a maggioranza con la presenza di tre componenti, tra cui il Presidente o il Vicepresidente;

7. tutti i provvedimenti e le deliberazioni del Collegio dei probiviri sono appellabili al Collegio arbitrale, previsto dal presente Statuto nel termine di quindi giorni dalla comunicazione scritta agli interessati.

8. La carica di componente del collegio dei probiviri è onorifica

TITOLO VI

SCIoglIMENTO

Articolo 42 - Scioglimento e liquidazione

1. Indipendentemente da quanto stabilito all'art. 3 del presente Statuto, la cooperativa si può sciogliere anche prima del termine fissato, previa determinazione dell'Assemblea la quale, anche in seconda convocazione, dovrà deliberare con il voto favorevole di almeno il 75% dei soci presenti che rappresentino almeno il 30% del Capitale Sociale;

2. L'assemblea che delibera lo scioglimento della cooperativa provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri e le competenze.

Articolo 43 - Devoluzione del patrimonio finale

Il patrimonio netto residuo al termine delle operazioni di liquidazione sarà devoluto, previa determinazione assembleare, ad

altra società o associazione sportiva dilettantistica avente finalità analoghe, o ad altre finalità sportive, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII

REGOLAMENTI - DISPOSIZIONI GENERALI E

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 44 - Regolamenti interni

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica nonché, infine, per disciplinare i criteri e le regole dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, il presente Statuto potrà essere integrato da appositi regolamenti;

2. detti regolamenti - ed eventuali altri che occorressero nell'interesse della società - saranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti all'Assemblea Generale dei Soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 43) Provvedimenti disciplinari

1. Sia gli organismi sportivi cui la cooperativa si affilierà, sia la società possono adottare i provvedimenti disciplinari, di cui ai successivi commi, indipendentemente l'una dall'altra;

2. i provvedimenti disciplinari che può adottare la Società, attraverso il Collegio dei probiviri, se nominato, ovvero attraverso il Consiglio di Amministrazione, nei confronti dei soci, dei tesserati e degli atleti aggregati sono:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
- c) radiazione.

Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato

3. Gli organi di giustizia della Federazione Sportiva Nazionale e/o dell'Ente di Promozione Sportiva cui la cooperativa si affilierà possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:

- a) dell'associazione;
- b) degli amministratori e dirigenti dell'associazione;
- c) dei tesserati dell'associazione.

4. L'associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organismi sportivi cui la cooperativa si affilierà.

Articolo 45 - Clausola compromissoria interna - Collegio Arbitrale

1. Sono devolute alla competenza di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, e successive modificazioni, nominati con le modalità di cui in seguito, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra i soci o tra soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando

sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;

c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

2. l'accettazione espressa della clausola arbitrale è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa di nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al presente articolo.

3. L'arbitro sarà unico per le controversie di importo inferiore ad € 10.000,00 (diecimila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile. Per controversie di valore superiore sarà nominato un collegio composto di tre membri;

4. gli arbitri saranno scelti dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro su istanza della parte più diligente e/o del Consiglio di Amministrazione; in caso di inadempienza dell'Organo designato provvederà il Presidente del Tribunale di Pesaro;

5. la domanda di arbitrato per quanto concerne il rapporto tra soci è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, co. 1, D. Lgs 5/2003, e successive modificazioni;

6. gli Arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo le proroghe previste dalla legge e fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno. La decisione avverrà diritto, salvo che i soci consensualmente autorizzino gli Arbitri a decidere secondo equità. Per i diritti patrimoniali disponibili il lodo non è impugnabile;

7. le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura;

9. fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata come causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale;

10. per le controversie di natura sportiva la società ed i suoi soci e tesserati si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere tra essi soci o nei confronti della società o degli Organi della stessa. Di conseguenza essi si impegnano a devolvere tali divergenze ad un Collegio Arbitrale, amichevole compositore, costituito secondo le regole previste dagli organismi sportivi cui la cooperativa si affilierà.

Articolo 46- Vincolo di Giustizia - Clausola Compromissoria Federale

La cooperativa ed i suoi soci, tesserati ed atleti aggregati, dal momento dell'ammissione alla società, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti dagli organismi sportivi cui la cooperativa stessa si affilierà.

Articolo 47 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative, ed in particolare le leggi in materia di società cooperative sportive dilettantistiche, nonché le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

F.to Rebecchi Patrizia

F.to Baioni Roberta

F.to Lanci Laura

F.to STEFANIA TURCHETTI notaio

(impronta del sigillo notarile)